

**DELIBERAZIONE 6 OTTOBRE 2016**  
**547/2016/S/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI OBBLIGHI INFORMATIVI. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 ottobre 2016

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lettere c) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, recante "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011" (di seguito: TIQE 08/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, recante "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015" (di seguito: TIQE 12/15);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità, 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/09);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 65/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 65/2016/E/eel);
- deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2016, 281/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 281/2016/E/eel);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel, recante "Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023" (di seguito: TIQE 16/23);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- gli articoli 3 del TIQE 08/11, del TIQE 12/15 e del TIQE 16/23 obbligano i distributori di energia elettrica a registrare, secondo determinate modalità, le interruzioni senza preavviso dell'erogazione di energia elettrica;
- ai fini della verificabilità delle informazioni registrate, gli artt. 13 del TIQE 08/11, del TIQE 12/15 del TIQE 16/23 impongono, tra l'altro, alle imprese distributrici di documentare le segnalazioni e le chiamate telefoniche degli utenti per richieste di pronto intervento e, in particolare:
  - disporre degli elenchi delle segnalazioni e chiamate telefoniche degli utenti per richieste di pronto intervento, nei quali devono essere annotate tutte le chiamate telefoniche ricevute e le specifiche informazioni richieste (comma 2, lett. c) del TIQE 08/11 e commi 2, lett. c), 3 e 4 del TIQE 12/15 e del TIQE 16/23);
- ai sensi degli artt. 16 del TIQE 08/11 e del TIQE 12/15, le imprese distributrici comunicano all'Autorità i risultati dell'elaborazione degli indicatori di continuità del servizio – numero di interruzioni per cliente, per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie, nonché durata complessiva di interruzione per cliente, solo per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe (comma 1) – e le stesse sono responsabili della veridicità delle informazioni fornite e della verificabilità delle registrazioni che hanno contribuito al calcolo degli indicatori (comma 4 del TIQE 08/11 e comma 3 del TIQE 12/15);
- con l'art. 12 della deliberazione 292/06, l'Autorità ha introdotto un incentivo per le imprese distributrici di energia elettrica che utilizzano misuratori elettronici e sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico;
- ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della deliberazione ARG/elt 190/09 e ai fini dei controlli ivi disciplinati, l'impresa che abbia presentato istanza di sensi dell'art. 12, comma 5, della deliberazione 292/06, ha l'obbligo di rendere disponibili il registro delle interruzioni e quello delle segnalazioni relativi al periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre dell'anno precedente quello di effettuazione del controllo.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 65/2016/E/eel, l’Autorità ha approvato, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 190/09, un programma di tre verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese di distribuzione di energia elettrica, tra cui il Comune di Silandro (di seguito: Comune), alle quali era stato erogato l’incentivo, di cui all’art. 12, della deliberazione 292/06;
- dalla verifica ispettiva, effettuata in collaborazione con i militari del Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema idrico della Guardia di Finanza, in data 19 e 20 aprile 2016, presso il Comune di Silandro è emerso che il medesimo:
  - in violazione dell’art. 3 del TIQE 08/11, del TIQE 12/15 e del TIQE 16/23, dal 2011, a tutt’oggi non registra le interruzioni senza preavviso sulla rete BT, con origine sulla rete BT medesima, come ammesso in sede di verifica ispettiva (punto 5.1 della *check list*);
  - in violazione dell’art. 13 del TIQE 08/11, del TIQE 12/15 e del TIQE 16/23, dal 2011, a tutt’oggi non registra tutte le chiamate degli utenti al numero di pronto intervento, ivi comprese pertanto le chiamate per guasti originati sulla rete BT, ma “*solo le chiamate relative ad interruzioni non di responsabilità del Comune*” come ammesso in sede di verifica ispettiva (punto 5.1 della *check list*);
  - in violazione dell’art. 16, commi 1 e 4, del TIQE 08/11 e art. 16, commi 1 e 3 del TIQE 12/15, in occasione della comunicazione d’obbligo all’Autorità dei dati di continuità 2011 e 2012 ha fornito dati errati inerenti alle interruzioni sulla rete BT come espressamente ammesso in sede di verifica ispettiva (punto 5.1. della *check list*);
- nel corso della medesima verifica ispettiva è emerso altresì che, in violazione dell’art. 12, della deliberazione 292/06 e come espressamente ammesso dal medesimo Comune, i misuratori elettronici non vengono utilizzati per registrare le interruzioni con origine BT (punto 1.1 della *check list*) e, pertanto, con deliberazione 281/2016/E/eel, l’Autorità ha dichiarato la decadenza dall’incentivo e ha ordinato la restituzione delle somme erogate;
- ad oggi le condotte in contestazione non risultano cessate, nonostante l’impegno assunto dal Comune di Silandro ad adeguarsi immediatamente alla regolazione sulla qualità del servizio di distribuzione di energia elettrica, con perdurante pregiudizio degli utenti serviti.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all’Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione e fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà di determinare, nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che, in tale ipotesi e contestualmente alla comunicazione della delibera di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla comunicazione della stessa:
  - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella delibera di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
  - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti del Comune di Silandro;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente deliberazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'art. 11, della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità della violazione*, il Comune ha disatteso dal gennaio 2011 disposizioni volte ad assicurare una corretta registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione di energia elettrica nonché disporre di indicatori di continuità affidabili, comparabili e verificabili e per consentire una adeguata informazione dei clienti interessati dalle interruzioni. In particolare, la mancata registrazione di tutte le interruzioni senza preavviso sulla rete BT con origine BT nonché la mancata registrazione di tutte le chiamate di pronto intervento per la segnalazione di guasti BT non consente al Comune di avere esatta contezza delle utenze realmente coinvolte negli episodi di interruzioni o di guasti. Il Comune si è reso altresì responsabile della violazione di norme volte a garantire all'Autorità informazioni e dati corretti sulla continuità del servizio elettrico

così ostacolandola nell'esercizio delle sue funzioni di regolazione e controllo. Rileva, infine, che allo stato attuale le condotte in contestazione non siano ancora cessate;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante;
- per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, il Comune non si è reso responsabile di altra violazione di provvedimenti dell'Autorità;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile, ovvero il bilancio consuntivo 2014, risulta che il Comune abbia maturato ricavi per euro 9.118.860,25;
- gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto, all'attuale stato di persistenza della violazione, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 12.900 (dodicimilanovecento), di cui 8.300 euro (ottomilatrecento) per le violazioni in materia di registrazione dei dati di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e 4.600 euro (quattromilaseicento) per la violazione in materia di correlati obblighi informativi.

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- in considerazione della prevalenza dell'interesse degli utenti finali al puntuale adempimento, da parte del Comune di Silandro, degli obblighi di documentazione delle interruzioni sulla rete BT e delle segnalazioni e chiamate di pronto intervento degli utenti medesimi e in considerazione dell'esigenza di assicurare all'Autorità le informazioni e i dati corretti sulla continuità del servizio elettrico rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, la cessazione delle predette condotte costituisca presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti del Comune di Silandro per l'inadempimento degli articoli 3 e 13 del TIQE 08/11, del TIQE 12/15 e del TIQE 16/23 e dell'articolo 16 del TIQE 08/11 e del TIQE 12/15, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), legge 481/95;
2. di determinare, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che, all'attuale stato di persistenza della violazione, ammonta a euro 12.900 (dodicimilanovecento), di cui 8.300 euro (ottomilatrecento) per la violazione delle disposizioni di cui agli

- artt. 3 e 13 del TIQE 08/11 e del TIQE 12/15 e euro 4.600 (quattromilaseicento) per la violazione dell'art. 16 del TIQE 08/11 e del TIQE 12/15;
3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
  4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
    - previa cessazione delle condotte contestate, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
    - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
  5. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta, di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, previo invio della documentazione attestante la cessazione delle condotte contestate – determini ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
  6. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 3.4, dell'Allegato B e del punto 5, della deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
  7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
  8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
  9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni;
  10. di avvisare che le comunicazioni di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it) e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;

11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo, Comune di Silandro, Via Principale, n. 120, 39028 Silandro/Schlanders (BZ) e mediante PEC, all'indirizzo [schlanders.silandro@legalmail.it](mailto:schlanders.silandro@legalmail.it), nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

6 ottobre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*